

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA  
*Resoconto della I Commissione permanente*  
*(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*

Giovedì 15 novembre 2007

**Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.**

**C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, presenta un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato 1*), del quale propone l'adozione come testo base.

Chiarisce che il nuovo testo si differenzia dal precedente per alcune limitate modifiche che tengono conto di taluni elementi emersi nel dibattito e che è sua intenzione, in qualità di relatore sul provvedimento, proporre ulteriori modifiche al testo, sotto forma di emendamenti che si riserva di formulare dopo aver riflettuto sulle questioni evidenziate dai deputati intervenuti nella discussione di ieri. Da questa è emerso, a suo avviso, che il principio da tenere fermo è che l'autonomia speciale si fonda su una decisione dello Stato sovrano, anche se vi sono i casi particolari del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, nei quali interviene anche un vincolo di diritto internazionale. Chiarisce che le modifiche che intende proporre tendono ad assicurare il rispetto, da parte dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, del quadro ordinamentale delineato dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.

In questa ottica deve intendersi la prima modifica da lui apportata al testo unificato, la quale, all'articolo 1, chiama la regione con il solo nome italiano di «Friuli-Venezia Giulia», conformemente all'articolo 116 della Costituzione, al fine di evitare ogni riferimento al pluralismo linguistico del territorio: condivide infatti l'obiezione emersa nel dibattito di ieri secondo cui il pluralismo linguistico non può costituire la ragione dell'autonomia speciale della regione. Ha poi modificato l'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva della regione, di cui all'articolo 53, comma 1, eliminando, alla lettera *a*), le materie «assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari», mantenendo solo la materia «tutela della salute».

All'articolo 54, che contiene l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, ha soppresso il comma 3, che prevede che i decreti legislativi di attuazione dello Statuto possano attribuire alla potestà legislativa della regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato. Ha poi modificato l'articolo 63, nel senso di prevedere che il Governo possa promuovere la questione di legittimità costituzionale non quando la legge della regione invada la sfera di competenza statale, ma quando ecceda la sfera di competenza regionale.

All'articolo 74, ha soppresso la previsione di cui alla lettera *d*) del comma 5, in base alla quale la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e regione svolge funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la regione e lo Stato.

Ribadisce che intende proporre ulteriori modifiche al testo, ispirati al principio di fondo che lo Stato e la regione autonoma non possono considerarsi soggetti equiparati e paritari, spettando allo Stato una posizione diversa e restando esso l'unico titolare della sovranità.

Oriano GIOVANELLI (PD-U), con riferimento alla modifica apportata all'articolo 53, ritiene che sarebbe stato più corretto eliminare la materia «tutela della salute», lasciando le altre materie previste dalla lettera *a*), atteso che la tutela della salute è, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, accogliendo la proposta del deputato Giovanelli, riformula l'articolo 53, comma 1, lettera *a*), del nuovo testo unificato togliendo dall'elenco delle materie di legislazione esclusiva della regione la «tutela della salute» e reinserendovi l'«assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari», e riformula l'articolo 54, comma 1, del testo unificato aggiungendo la «tutela della salute» all'elenco delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regione. Propone quindi di adottare come testo base tale ulteriore nuovo testo unificato da lui predisposto (*vedi allegato 2*).

Gianclaudio BRESSA (PD-U) dichiara preliminarmente di condividere le modifiche proposte dal presidente, che sono coerenti con il dibattito svoltosi in Commissione nelle sedute precedenti. Più in generale, fa presente di ritenere essenziale che la Commissione, nel seguito dell'esame del provvedimento in oggetto, pur rispettando l'autonomia del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, garantisca il rigoroso rispetto dei principi costituzionali. Tale condizione assume tanto più valore ove si consideri che le scelte che saranno assunte con riferimento allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia avranno valenza per gli eventuali futuri provvedimenti di modifica degli altri Statuti speciali.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, fermo restando il riconoscimento della specialità della regione, che non può essere messo in discussione se non all'interno di una generale riconsiderazione del principio stesso in un'ottica complessiva, ritiene che non sia possibile in alcun modo consentire al Friuli di individuare nuove ragioni a fondamento della sua specialità. Per questi motivi giudica condivisibile la scelta del relatore di sopprimere le denominazioni della regione nelle lingue diverse da quella italiana che, oltretutto, a differenza di quanto accade per la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige, non sono contenute nella Costituzione.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione dell'ulteriore nuovo testo unificato del relatore quale testo base per il seguito dell'esame. In proposito, tuttavia, precisa che tale voto favorevole deve essere inteso quale atto di rispetto nei confronti del Consiglio regionale friulano, in quanto persistono profonde contrarietà sul merito del testo che dovrà pertanto essere adeguato ai principi costituzionali, avendo espresso riguardo alle modifiche apportate al Titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001.

Riccardo MARONE (PD-U) osserva che è inopportuno stabilire un elenco di materie di legislazione esclusiva della regione, atteso che la Costituzione, all'articolo 117, quarto comma, attribuisce alla competenza esclusiva delle regioni, in via residuale, tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato. Aggiunge che la tutela della salute non è l'unica materia di legislazione concorrente contenuta nell'elenco di cui all'articolo 53 della proposta di testo base.

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U) concorda con il deputato Marone su entrambe le considerazioni, osservando che, ad esempio, la materia dell'istruzione non è rimessa dalla Costituzione alla legislazione esclusiva delle regioni.

Roberto ZACCARIA (PD-U) fa presente che le regioni a statuto speciale sono disciplinate in modo diverso da quelle a statuto ordinario, il cui ordinamento è fissato direttamente dalla Costituzione.

Gabriele BOSCETTO (FI) valuta favorevolmente le modifiche apportate dal presidente alla proposta di testo base, ma ribadisce la valutazione negativa del testo nel suo complesso. Pertanto,

alla luce delle perplessità manifestate dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri e dell'intenzione del relatore di proporre ulteriori modifiche, chiede di rinviare l'adozione del testo base al momento in cui tali modifiche saranno state concretamente precisate, in modo da consentire ai gruppi una valutazione esatta del testo che il relatore ha in mente.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, fa presente che sta per iniziare alla Camera la sessione di bilancio, nel corso della quale le Commissioni sono chiamate a concentrarsi prioritariamente sul disegno di legge finanziaria. Per questo ritiene necessario adottare oggi il testo base, in modo da stabilire un punto consolidato, fermo restando che il testo sarà rivisto nel corso della fase emendativa.

Marco BOATO (Verdi), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adozione come testo base dell'ulteriore nuovo testo unificato del presidente e relatore, rileva che il richiamo all'articolo 117 della Costituzione fatto da alcuni degli intervenuti non è corretto, dal momento che qui non si dibatte di una regione a statuto ordinario, bensì di una regione a statuto speciale. Ricorda che le regioni a statuto speciale sono soggette ciascuna ad una disciplina ordinamentale specifica, stabilita dal rispettivo statuto, e diversa da quella di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Non per nulla la stessa legge costituzionale n. 3 del 2001, nel riformare il titolo V, ha espressamente previsto che le nuove disposizioni si applicassero anche alle regioni a statuto speciale solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite alle regioni a statuto speciale e solo sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. Poiché dettano una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella ordinaria della Costituzione, gli statuti speciali sono di necessità adottati con legge costituzionale, e, proprio perché adottati con legge costituzionale, sono adottati dal Parlamento, e non invece dai Consigli regionali, come invece ormai avviene, dal 1999, per gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria. Nella loro peculiarità, gli statuti speciali prevedono un riparto di competenza legislativa diverso da quello di cui all'articolo 117, e per molte regioni si prevedono elenchi di materie di legislazione «primaria» o «esclusiva».

Ciò premesso, osserva che sia la proposta di statuto presentata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, sia la proposta di testo base del relatore abrogano lo statuto regionale del 1963. Si tratta, a suo avviso, di una scelta radicale e di un segno di rottura e di discontinuità con il passato che non ha precedenti. Ricorda, infatti, che anche quando nel 1972 fu rivisto lo statuto del Trentino Alto Adige, ne venne fuori uno statuto diverso politicamente, ma non giuridicamente: si trattava dello stesso statuto del 1948, modificato attraverso la tecnica della novella. Ciò premesso, invita il presidente a valutare se non sia più saggio adottare lo stesso sistema anche per la revisione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, nel senso di non abrogare lo statuto del 1963, ma di novellarlo, anche significativamente.

Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver espresso apprezzamenti per la ricostruzione fornita dal deputato Boato, rileva come, all'indomani della riforma del 2001, si sia registrato un sostanziale appiattimento degli statuti speciali ai contenuti della stessa riforma costituzionale. In particolare, l'introduzione del terzo comma all'articolo 116 della Costituzione, che prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia ad altre regioni, ha ridotto le potenzialità della stessa specialità.

Si sofferma quindi sull'ulteriore nuovo testo unificato predisposto dal relatore. In particolare, per quanto concerne la sua formulazione, ritiene opportuno che sia mantenuta, nella parte in cui è disciplinata la competenza legislativa regionale, il linguaggio dello Statuto del 1963, con particolare riguardo al titolo delle rubriche. Più in generale, dichiara di condividere le modifiche apportate dal relatore al testo unificato, soprattutto perché esse sono volte ad evidenziare che le ragioni della specialità hanno carattere storico e non sono ascrivibili al multilinguismo.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'adozione dell'ulteriore nuovo testo unificato del

relatore quale testo base per il seguito dell'esame, fa presente il proprio convincimento sull'opportunità di sperimentare forme di democrazia «multilivello», rompendo il monopolio legislativo del Parlamento. In questa ottica ritiene che il Senato federale previsto nel testo di riforma costituzionale all'esame dell'Assemblea della Camera rappresenterebbe il luogo ideale nel quale far convergere le istanze delle regioni.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) fa preliminarmente presente di ritenere ormai anacronistico ragionare ancora oggi di autonomie regionali speciali, in quanto sarebbe preferibile operare una scelta coraggiosa nell'ottica di una riforma generale in chiave di decentramento. Dichiarò quindi di condividere le osservazioni del deputato Boschetto sull'inopportunità di procedere, in questo momento, all'adozione del testo base. Nel richiamarsi, quindi, all'intervento svolto sul merito del provvedimento dal deputato del proprio gruppo Manlio Contino, nella seduta dello scorso 13 novembre, del quale afferma di condividere i contenuti, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato quale testo base per il seguito dell'esame.

Roberto ZACCARIA (PD-U) sottolinea che tutti gli statuti speciali, nelle parti in cui disciplinano le competenze legislative delle rispettive regioni, utilizzano una terminologia costituzionale specifica e non necessariamente coincidente con quella ricorrente nel titolo V della parte seconda della Costituzione. Per quanto concerne la competenza attribuita in via esclusiva alle regioni speciali stesse, fa presente che essa è definita «primaria» ed «esclusiva», riferendosi rispettivamente al grado delle fonti ed all'esclusione dell'intervento statale. Invita pertanto la Commissione a tenere in considerazione queste osservazioni nel corso del seguito dell'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, con riferimento alla proposta del deputato Boato di procedere alla revisione dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia con la tecnica della novella, esprime l'avviso che sia preferibile seguire, fin dove possibile, l'impostazione data dal Consiglio regionale, sussistendo un limite politico al potere di intervento del Parlamento sulle autonomie speciali. Pone quindi in votazione la proposta di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato da lui presentato quale testo base per il seguito dell'esame.

Gabriele BOSCHETTO (FI) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adozione dell'ulteriore nuovo testo unificato del relatore quale testo base per il seguito dell'esame, chiarendo che il voto contrario è motivato dall'incertezza circa le ulteriori modifiche che il relatore intende apportare al testo e che quindi non preclude una successiva riconsiderazione, qualora gli emendamenti presentati dal relatore andassero incontro alle posizioni del suo gruppo.

La Commissione delibera di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato presentato dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del 30 novembre 2007 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.55.**